

Convegno Nazionale

IL LAVORO PSICO FORENSE TRA CAUSALITÀ E COMPATIBILITÀ

BUONE PRASSI, METODO, DEONTOLOGIA

29 - 30 MARZO 2019

GENOVA

SEDE ORDINE MEDICI

PIAZZA DELLA VITTORIA, 12

Attualità e Futuro della Causalità Medico Legale

Prof. Pietrantonio Ricci

Ordinario di Medicina Legale

Università «Magna Graecia» di Catanzaro

Università di Foggia



IL RAPPORTO DI CAUSALITA'

- ✓ Il rapporto di causalità **materiale** è il nesso che intercorre tra due fenomeni che assumono l'uno la qualità di **causa** e l'altro quella di **effetto**.
- ✓ Il rapporto di causalità **giuridico-materiale**, è il nesso che intercorre fra un'antecedente di rilevanza giuridica e un evento lesivo/dannoso, anch'esso giuridicamente rilevante.



LA MEDICINA LEGALE STUDIA LA METODOLOGIA DI ACCERTAMENTO E VALUTAZIONE DEL NESSO CAUSALE MEDIANTE **L'APPLICAZIONE DI CRITERI SCIENTIFICI**.



AMBITO PENALE




**MODELLO DI
CAUSALITA'
«FORTE»**

AMBITO CIVILE



**MODELLO DI
CAUSALITA' «DEBOLE»**

“Più probabile che non”
(Cass., SS. UU, n. 30328/2002)





CAMPI DI APPLICAZIONE DEL NESSO CAUSALE


Responsabilità
professionale



Rapporto di
causalità
psichica (ambito
penale,
civilistico,
assicurativo)



Traumatologia e
patologia forense





ACCERTAMENTO DEL NESSO DI CAUSALITA'



- ✓ L'accertamento del nesso eziologico in sede processuale viene svolto attraverso il richiamo a **leggi scientifiche** (c.d. **criterio della «sussunzione sotto leggi scientifiche»**) dotate di un elevato grado di attendibilità che consentono di asserire che una condotta rientra nel novero degli antecedenti che, secondo la migliore scienza ed esperienza, sono in grado di cagionare eventi del tipo di quello in concreto verificatosi.





La SENTENZA FRANZESE

*Cass. Pen., S.U., ud. 10.7.2002, dep. 11.9.2002,
n. 30328*

Questa sentenza ha assunto un ruolo cruciale nella valutazione medico legale e giuridica in ambito di causalità omissiva:

- Ha confermato che il nesso causale tra gli eventi deve essere accertato applicando la teoria condizionalistica (“conditio sine qua non”);
- Ha definito il ruolo del ragionamento controfattuale su basi scientifiche;
- Ha sostenuto il principio dell’alto grado di “credibilità razionale” come criterio dirimente in caso di difficile interpretazione scientifica del nesso in termini statistici.



La sentenza «FINCANTIERI» n. 33311 (2012)

La Corte Suprema Italiana ha confermato la condanna per omicidio colposo a carico dei manager della “*Fincantieri*” per *la morte di 13 persone esposte all’asbesto*



La sentenza «COZZINI» n. 43786 (2010)

Con questa sentenza sono state annullate le precedenti sentenze di condanna a carico di alcuni manager della compagnia “*Ferrovie Trento Malè*”- che erano stati accusati della morte di un impiegato esposto all’asbesto





PUNTI CHIAVE

Cozzini [ASSOLUZIONE]
VS
Fincantieri [CONDANNA]

➤ DIVERSA NATURA DELLA RESPONSABILITA':

CONDOTTA COMMISSIVA per *Cozzini*;
CONDOTTA OMISSIVA per *Fincantieri*

➤ DIVERSO RAGIONAMENTO CONTROFATTUALE:

ESPLICATIVO VS PREDITTIVO



RAGIONAMENTO DELLA SENTENZA COZZINI

I Giudici fanno riferimento a leggi scientifiche di copertura (criteri Daubert)





IL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA


- ✓ Il rapporto di **causalità psichica** è il rapporto psicologico soggettivo che intercorre fra il soggetto autore della condotta giuridicamente rilevante e il realizzarsi dell'evento dannoso in esame.
- ✓ Ha fondamentale importanza in ambito **penalistico** (ai fini della **imputabilità** e della valutazione dell'elemento psicologico del reato: dolo, colpa, preterintenzione).





IL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA

- ✓ La causalità psichica rappresenta una categoria giuridica – non univocamente ammessa – idonea a fornire una spiegazione causale delle relazioni sussistenti tra un **influsso di carattere psicologico-condizionante** e la condotta materiale tenuta dal destinatario dello stesso.






IL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA

- ✓ L'individuazione del **rapporto di causalità** è inderogabile esigenza per attribuire un fatto alla condotta umana:
- in **ambito penalistico** ai fini di un giudizio di responsabilità penale e quindi di punibilità e dell'erogazione della pena;
- in **ambito civilistico** ai fini di un giudizio di responsabilità civile con risarcimento del danno alla persona;
- in **ambito assicurativo** sociale e privato ai fini dell'indennizzabilità del danno.



IL RAPPORTO DI CAUSALITA' PSICHICA



(Arbarello, Di Luca, Feola & Macchiarelli, 2005)



DIFFICOLTA' RELATIVE ALL'ACCERTAMENTO DELLA CAUSALITA' PSICHICA

- ✓ Le difficoltà connesse all'accertamento di tale nesso eziologico sono in primo luogo da ascrivere al carattere **immateriale** dell'influsso psichico esercitato che, afferendo esclusivamente ad una dimensione interiore, non si estrinseca in un *quid* di materiale, percepibile all'esterno.





IMPUTABILITA' E INFERMITA' MENTALE

L'imputabilità costituisce per il diritto positivo, il **presupposto** per l'affermazione della responsabilità del soggetto agente e sottende l'accertamento di una condizione in chiave normativa, per ciò di definitiva competenza del giudice.

Da qui non può esservi colpevolezza senza rimproverabilità, la quale postula, a sua volta, *"la necessità, per la punibilità del reato, della effettiva coscienza, nell'agente, della antigiuridicità del fatto"*. In tanto ha senso, dunque, parlare di rimproverabilità di un atto, in quanto l'agente abbia effettiva coscienza dell'antigiuridicità del fatto.



PRESUPPOSTI PER LA NON IMPUTABILITA'

Tra i presupposti del proscioglimento per non imputabilità, vi è quello che sussista un **nesso di causalità** tra

- ✓ la tipologia di infermità;
- ✓ la situazione d'incapacità che ne deriva;
- ✓ il tipo di reato commesso (si pensi, ad esempio, alle monomanie, come quella persecutoria e ad un omicidio perpetrato ai danni di persona del tutto diversa e slegata dal ritenuto persecutore).





IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA' SENTENZA RASO (25 gennaio 2005 n. 9163)

*«A conferma della maggiore ampiezza del termine di infermità rispetto a quello di malattia, non interessa tanto che la condizione del soggetto sia esattamente catalogabile nel novero delle malattie elencate nei trattati di medicina, quanto che il disturbo abbia in concreto l'attitudine a compromettere gravemente la capacità di percepire sia il disvalore del fatto commesso, sia di **recepire il significato del trattamento punitivo**».*

Deve trattarsi, però, di un «disturbo idoneo a determinare una situazione di assetto psichico incontrollabile e ingestibile che, incolpevolmente, rende la gente capace di esercitare il dovuto controllo dei propri atti, di conseguentemente di indirizzarli, di percepire il disvalore sociale del fatto, di autonomamente, liberamente, autodeterminarsi ».




IMPUTABILITA' E DISTURBI DELLA PERSONALITA'



Numerose sono le sentenze che si sono espresse in tema di imputabilità e disturbi della personalità tra cui si segnala una delle più recenti:
Corte d'appello di Taranto - Sezione penale - Sentenza 18 settembre 2017 n. 540.

*In tema di imputabilità, il disturbo di personalità è processualmente rilevante solo se, da una parte, sia di consistenza, intensità e gravità tali da incidere sulla capacità d'intendere di volere; dall'altra, sussista un **nesso di causalità** tra il medesimo disturbo e la condotta penalmente rilevante posta in essere dal soggetto.*





DIBATTITI IN AMBITO DI CAUSALITA' PSICHICA

Acclarato che il sistema penale riconosce **autonoma dignità** giuridica alla categoria della causalità psichica, molte sono le obiezioni mosse alla compatibilità dei fenomeni di interazione morale con il **libero arbitrio** del soggetto agente e alle problematiche connesse al suo accertamento processuale.

1) Parte della dottrina osserva che, anche nelle ipotesi di interazione psichica tipizzata, il destinatario della condotta istigante preserverebbe un insopprimibile **spazio di libertà** valutativa, che potrebbe condurlo a disattendere del tutto le sollecitazioni effettuate dal soggetto agente.

2) Il libero arbitrio, sotteso ad ogni decisione individuale, pertanto, varrebbe ad infirmare la potenzialità condizionante dell'influsso psichico esercitato. Quest'ultimo potrebbe rilevare solo quale "ragionevole o plausibile motivo dell'azione", ma **non quale effettiva causa**.





TERREMOTO DE L'AQUILA (2009) E RESPONSABILITA' PENALE



LA SENTENZA

✓ Il 22 Ottobre 2012, sette membri della Commissione Grandi Rischi sono stati ritenuti colpevoli della morte di 37 persone in relazione al terremoto che ha colpito L'Aquila.



✓ **Accusa:** Agli imputati è stato contestato di aver influito sulla psiche delle vittime, inducendole ad assumere un comportamento altamente lesivo per la propria incolumità fisica.

✓ **Difesa:** La difesa aveva, invece, obiettato che la libera scelta delle vittime di permanere all'interno delle proprie abitazioni, in quanto espressione di autodeterminazione personale, avrebbe interrotto il nesso di causalità,

La sentenza, lunga 781 pagine resa pubblica il 18 gennaio 2013, è il risultato di un processo penale che ha incluso 31 udienze da Settembre 2011 a Ottobre 2012



Le reazioni alla sentenza

✓ Per ovviare alle criticità dei metodi di accertamento del nesso causale, la Corte di Cassazione, ha utilizzato un **metodo inferenziale**, non dissimile da quello della causalità naturalistica, al fine di fornire un'adeguata spiegazione causale dell'influenza dello stimolo psichico sul processo causativo dell'evento

✓ Il giudice di prime cure ha affermato che solo apparentemente le vittime avrebbero conservato intatta la propria capacità di discernimento e di libera autodeterminazione, dal momento che **le inesatte informazioni diramate avrebbero avuto l'effetto di intervenire in maniera distorsiva** sul processo decisionale, alterandolo.

✓ Anche nel giudizio di secondo grado, è stata riconosciuta **l'influenzabilità del processo decisionale delle vittime**, valorizzando a tal fine anche il carattere istituzionale della comunicazione ricevuta e l'autorevolezza scientifica dei soggetti che avevano reso le dichiarazioni, negligenti e non veritiere, sullo stato sismico dei luoghi.



Le reazioni alla sentenza

✓ Se è vero, infatti, che risulta impossibile fornire un fondamento nomologico all'esame dei comportamenti umani, è altrettanto vero che gli stessi tendono ad uniformarsi in presenza di taluni fattori condizionanti. Si può ragionevolmente affermare che, secondo *l'id quod plerumque accidit*, la maggior parte delle persone adotterà un determinato comportamento in conseguenza di uno stimolo psichico determinato. Detta circostanza consente di elaborare delle **generalizzazioni antropologiche di natura statistica**.



Sulla base di questa ricostruzione, la Suprema Corte ha ritenuto sussistente un nesso di causalità psichica tra la condotta comunicativa dei membri della Commissione Grandi Rischi e la decisione dei cittadini di rimanere nelle proprie case. La scelta "condizionata" delle vittime rappresenta, dunque, il c.d evento psichico che determina l'evento naturalistico morti o lesioni.

Le reazioni alla sentenza

✓Le reazioni alla sentenza di condanna sono state particolarmente dure scatenando le proteste degli scienziati che ritenevano impossibile anche per i sismologi più esperti prevedere un terremoto.

✓In questo caso, gli scienziati hanno agito come consulenti, pubblici ufficiali e decisori allo stesso tempo.

✓È chiaro che questa sovrapposizione di ruoli ha influenzato l'intero processo di comunicazione.

✓In questo modo gli scienziati sono stati resi corresponsabili, se non interamente responsabili, della decisione su come comunicare il rischio alla popolazione.

✓Il loro ruolo e la relativa responsabilità ha distolto l'attenzione dagli organi decisionali nazionali e locali per la gestione delle emergenze, riflettendo anche le difficoltà di chi ha il potere di decidere se evacuare o meno un'area.

La co-responsabilità della consulenza scientifica e del
processo decisionale
creò numerose difficoltà



La Corte italiana ribalta la sentenza Corte d'Appello dell'Aquila, sent. n. 3317 Nov 2014

La sentenza ha assolto sei dei sette imputati, sottolineando un problema che riguarda non solo la forza delle evidenze (tra cui la teoria minoritaria sostenuta dai consulenti del PM), ma anche il delicato rapporto tra scienza e legge, tra le aspettative dei cittadini a rischio e le istituzioni chiamate a gestirlo.



I PROFILI DI RESPONSABILITA' PENALE

- La condotta “**commissiva**” degli imputati
- Il fallimento nell'analisi del rischio: componente “**omissiva**” della colpa
 - Il nesso causale



ALLUVIONE DI GENOVA (2011) E RESPONSABILITA' PENALE



LA SENTENZA

✓ A marzo 2018, veniva confermata la condanna in appello con l'accusa di omicidio colposo plurimo per l'ex sindaco di Genova per l'alluvione del novembre 2011 in cui persero la vita sei donne tra cui due bambine.

✓ **Accusa:** Secondo l'accusa, i politici e i tecnici genovesi non chiusero le scuole nonostante fosse stata diramata l'allerta 2 e, la mattina della alluvione, non chiusero con tempestività le strade.





NESSO DI CAUSALITA', DANNO PSICHICO E RESPONSABILITA' CIVILE



Il danno psichico è una fattispecie risarcitoria che richiede un'attenta ponderazione in ambito medico legale:

- 1) Accertamento della reale sussistenza del danno in riferimento al caso concreto;
- 2) Valutazione e quantificazione del danno stesso.

L'accertamento del danno psichico è un'attività molto delicata, perché si tratta di individuare quali conseguenze pregiudizievoli ha subito il soggetto che assume di aver riportato un danno e che agisce per ottenerne il risarcimento. Condizione imprescindibile nell'accertamento è:

- ✓ verificare che il disturbo psichico non sia preesistente all'evento dannoso, ma sia dall'evento dannoso prodotto, e quindi legato ad esso dal **nesso di causalità**.





IL CONCETTO DI CONCAUSA NELLA VALUTAZIONE DEL DANNO PSICHICO

Corte di Appello di Milano, IV Sezione Civile, sent., n. 2032 del 12.5.2015.

- ✓ **Il caso:** Tizio aveva richiesto al Tribunale di Milano il riconoscimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti ad un incidente stradale causato da Caio. In particolare, Tizio aveva dedotto di avere subito un trauma cranico che, non solo, gli aveva causato il conseguente danno da invalidità permanente, ma che aveva comportato, lo scatenarsi di una vera e propria patologia psichiatrica latente.

- ✓ **Sentenza:** *“Il trauma cranico conseguente a sinistro stradale va considerato quale **concausa** dei disturbi psichiatrici attualmente patiti dall’appellante seppure preesistenti al momento dell’incidente a livello latente e non manifesto. In considerazione della predetta patologia psichica, va riconosciuto dunque il danno non patrimoniale da lesione dell’integrità fisica non solo mediante adeguata personalizzazione, come statuito dal Tribunale, ma a titolo unitario, con corrispondente aumento dei punti percentuali di invalidità permanente secondo le “tabelle” del Tribunale di Milano”*



DIBATTITI NELLA VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSA E DEL DANNO PSICHICO

- 1) Può un evento traumatico essere considerato e costituire concausa del manifestarsi di una patologia (nella fattispecie di natura psichiatrica) preesistente nel danneggiato seppure allo stato di latenza?
- 2) Quali sono i criteri di valutazione e corretta quantificazione del danno psichico?






DIBATTITI NELLA VALUTAZIONE DEL NESSO DI CAUSA E DEL DANNO PSICHICO

- 1) La decisione in esame si inserisce nell'ampio dibattito giurisprudenziale e dottrinale in tema di concorso tra **cause naturali e cause imputabili** alla responsabilità umana nella produzione dell'evento dannoso (concause).
- 2) La Corte di Appello ha in via equitativa (in mancanza una precisa indicazione numerica della percentuale di invalidità permanente ricollegabile alla patologia psichiatrica) ritenuto maggiormente aderente alla realtà del soggetto leso da un trauma cranico, in conseguenza del quale aveva sviluppato una patologia psichiatrica prima del sinistro stradale del tutto asintomatica, una più elevata misura del danno biologico da invalidità permanente, fermo l'aumento percentuale per la "*personalizzazione*" già stabilito in primo grado

Nuovi Approcci nella valutazione del nesso di causalità



- ✓ SCIENZE INFORMATICHE
- ✓ MODELLI MATEMATICI
- ✓ ALGORITMI



I recenti progressi nell'inferenza causale

Sottolinea i cambiamenti che devono essere intrapresi nel passaggio dall'ANALISI STATISTICA TRADIZIONALE alla ANALISI CAUSALE DI DATI MULTIVARIATI




IL RUOLO DELLE NEUROSCIENZE

Negli ultimi anni gli studi delle neuroscienze cognitive e comportamentali stanno avendo ampio riscontro nell'ambito delle scienze psicoforensi, generando un vivace dibattito scientifico e giuridico.

Esse includono:

- Esami strumentali di neuroimaging;
- Studi di elettrofisiologia;
- Test neuropsicologici (es. Implicit association test» - Iat);
- Indagini di genetica ed epigenetica.





CONCLUSIONI

CAUSALITA' IN AMBITO PENALE

IL MODELLO
DEDUTTIVO-
NOMOLOGICO

IL MODELLO
INDUTTIVO-
PROBABILISTICO

Per casi con causalità complessa

CAUSALITA' IN AMBITO CIVILE

Modello del "Più probabile che non"
(Cass., SS. UU, n. 30328/2002)





UMG
Universitatum gratias agimus tibi



$U = EB$
 $R_1 = 13.5 \Omega$
 $R_2 = 3 \Omega$
 $R_3 = 2 \Omega$
 $F_A = \rho g V$
 $w = D$
 $w = 0$
 $w = BC$
 $w = 0$

$P = \bar{S}$
 $w = \frac{mgL}{f}$
 $x = \rho \cos \varphi, y = \rho \sin \varphi$
 $T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{mgl}{\rho}}$
 $q = \frac{h}{\rho \cdot 10m} \rightarrow ?$
 $x = x_0 + mt$
 $y = y_0 + nt$
 $z = z_0 + pt$
 Formula for s
 $1) T = \frac{t}{n}$
 $2) v = \frac{t}{t}$
 $3) T = \frac{1}{v} = \frac{2\pi r}{v}$
 $4) T = \frac{2\pi r}{v}$
 $w = BC, \dot{w} = 0$
 $w = D$
 $z = w = A$
 $\vec{v} = \frac{dx}{dt} \hat{i} + \frac{dy}{dt} \hat{j} + \frac{dz}{dt} \hat{k}$
 $I = \frac{U}{R}$
 $I = \frac{U}{R}$
 $\sum_{n=0}^{\infty} \exp(-nDw/kT)$
 $R = \frac{\rho l}{S}$
 $R = \frac{\rho l}{S} \frac{Am + Bn + Cp}{\sqrt{m^2 + n^2 + p^2} \cdot \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

